



Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza

Sicurezza, Salute ed Ambiente

Ufficio di rappresentanza: Via E. Bezzi, 34; 00153 Roma

Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano

tel. 02.7600.2015 – fax 02.7602.0494; Cell.335.6959.493

sito web: www.aias-sicurezza.it ; e-mail: aias@aias-sicurezza.it

Prime osservazioni AIAS di carattere generale sulla bozza di Testo Unico

(vers. 27 novembre 2004)

1. Riflessioni sull'impegno governativo

Desideriamo anzitutto sottolineare che è stato grandemente apprezzato lo sforzo espresso dal Governo di consegnare alle aziende, ai lavoratori, ai professionisti della sicurezza ed in generale alla collettività una codificazione organica ed esaustiva, operando un riordino delle fonti ed uno snellimento della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, opera che vari Governi precedenti hanno ritenuto necessario avviare, ma che non hanno portato a compimento.

Condividiamo pienamente il principio ispiratore che soggiace alla bozza di Testo Unico in oggetto, basato su una concezione della prevenzione quale compito gestionale che deve tendere non al soddisfacimento delle esigenze meramente formali, bensì all'applicazione degli aspetti sostanziali, e quindi a favorire l'attuazione di un *management* per obiettivi e non per regole e vincoli burocratici quale quello consolidatosi nell'attuale quadro normativo e sottolineato anche nel monitoraggio dell'applicazione del D.Lgs.626/94 effettuato dalle Regioni.

Riteniamo che la strategia prevenzionistica alla base di questo Testo Unico, incentrata da un lato sulla valorizzazione del dialogo sociale sul territorio e sulla semplificazione di adempimenti e controlli e dall'altro sull'introduzione di norme premiali ed incentivanti in grado di indurre le imprese a perseguire condotte socialmente responsabili e a dotarsi di sistemi gestionali volontari conformi agli standard europei di riferimento, potrà avvicinare sempre più il sistema italiano della prevenzione a quello europeo ed internazionale.

2. Premessa

L'**Associazione Italiana fra Addetti Sicurezza (AIAS)**, privata, indipendente e non avente scopo di lucro, svolge dal 1975 attività tecnico – scientifica nel settore della sicurezza, salute ed ambiente nei luoghi di vita e di lavoro e conta ad oggi più di 6000 soci su tutto il territorio nazionale.

AIAS partecipa al Network dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute, è membro dell'IFAS e dell'ENSHPO (European Network of Safety and Health Practitioner Organisations), organismo promosso dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute tra le Associazioni pubbliche e private che si occupano della sicurezza e della salute.

AIAS persegue lo scopo della promozione dell'aggiornamento e dell'avanzamento tecnico-scientifico mediante attività di informazione, formazione e aggiornamento professionale – anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni - e attraverso la certificazione volontaria delle figure professionali riconosciuta a livello europeo ed internazionale.

Nel 2003 AIAS ha dato un riconoscimento unificante alle realtà che ne fanno parte dando vita al **NetworkAIAS** che ad oggi ricomprende ISFoP (Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione), che eroga corsi di formazione (in aula e mediante formazione a distanza) e convegni e seminari, EdiProf (Edizioni Professionali AIAS) che produce pubblicazioni sia in termini di riviste periodiche che di libri, Icprev (Società di certificazione delle figure professionali) e due Centri di supporto (CESAM - Centro di Supporto sicurezza, salute e ambiente per i Paesi aventi uno sbocco sul Mediterraneo - e CESAPE - Centro di Supporto sicurezza, salute e ambiente per i Paesi dell'Est) che forniscono servizi qualificati di ricerca, informazione, formazione ed assistenza nel campo della Sicurezza, Salute ed Ambiente nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita rivolti ai Paesi dell'Est ed a quelli aventi uno sbocco sul Mediterraneo.



Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza

Sicurezza, Salute ed Ambiente

Ufficio di rappresentanza: Via E. Bezzi, 34; 00153 Roma

Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano

tel. 02.7600.2015 – fax 02.7602.0494; Cell.335.6959.493

sito web: www.aias-sicurezza.it ; e-mail: aias@aias-sicurezza.it

L'AIAS ha già attivato i suoi 44 Comitati e Gruppi tecnici affinché procedano ad una accurata ricostruzione della normativa introdotta dal Testo Unico e quindi producano proposte interpretative ed applicative utili a tutti i professionisti della sicurezza operanti nei vari comparti produttivi, ed ha istituito parallelamente un Gruppo di Lavoro operante via web al fine di raccogliere pareri ed informazioni in merito ed un *forum* sul sito web dell'AIAS aperto a tutti i professionisti al fine di raccogliere informazioni e suggerimenti migliorativi da parte della comunità tecnica-scientifica della prevenzione.

3. Associazioni tecnico-scientifiche e contributo AIAS

Riteniamo che il ruolo delle **Associazioni tecnico-scientifiche**, ormai generalmente riconosciute come parti attive nell'ambito del **network pubblico – privato della prevenzione**, sia fondamentale all'interno del contesto storico-culturale che il settore prevenzionistico sta attraversando; in tale ottica auspichiamo che sia introdotta nel Testo Unico da un lato una definizione più dettagliata delle Associazioni Tecnico Scientifiche comparativamente più rappresentative e dall'altro che queste ultime siano inserite tra gli enti legittimati ad erogare la formazione agli RSPP/ASPP ai sensi del D.Lgs.195/2003.

Per quanto riguarda il rapporto tra gli **Organismi bilaterali e le Associazioni tecnico-scientifiche**, auspichiamo che venga inserita la previsione in base alla quale gli Organismi Bilaterali possono stipulare **convenzioni** con Associazioni tecnico-scientifiche comparativamente più rappresentative e con gli Ordini ed i Collegi professionali competenti, al fine di individuare soggetti professionalmente qualificati atti a collaborare nelle seguenti attività:

- a) promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- b) programmazione di attività formative ed elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici;
- c) sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- d) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.”

4. Programmazione e controllo di piani per la prevenzione ed istituzione di un network pubblico-privato nel settore della prevenzione

Per quanto riguarda la **programmazione della prevenzione**, auspichiamo che venga introdotto un sistema nell'ambito del quale le Regioni siano deputate ad istituire e a controllare l'avanzamento di piani triennali programmati tramite l'individuazione di progetti-obiettivo recanti le finalità, le risorse organizzative ed economiche necessarie, i tempi di attuazione, i soggetti partecipanti e gli indicatori di controllo dei risultati ottenuti.

In tale sistema sarebbe opportuno che i Ministeri Competenti e le Regioni istituissero e controllassero il funzionamento di una rete pubblica e privata, nazionale e regionale, indirizzata e coordinata dagli appositi Organismi regionali, provinciali e locali competenti sui settori della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro e di vita, dedicata in particolare all'attuazione dei progetti-obiettivo.

A tal fine sarebbe utile l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico nazionale, regionale, provinciale e locale di supporto alle Istituzioni, secondo quanto già previsto dal D.Lgs.624/94, avente il compito di partecipare all'individuazione ed all'elaborazione dei progetti-obiettivo regionali e composto in particolare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività produttive ed altri Ministeri competenti, dalle Regioni, Parti sociali, INAIL, ISPESL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, APAT e Agenzie Regionali per l'Ambiente per problemi connessi all'aspetto ambientale e dalle Associazioni Tecnico-scientifiche



Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza

Sicurezza, Salute ed Ambiente

Ufficio di rappresentanza: Via E. Bezzi, 34; 00153 Roma

Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano

tel. 02.7600.2015 – fax 02.7602.0494; Cell.335.6959.493

sito web: www.aias-sicurezza.it; e-mail: aias@aias-sicurezza.it

comparativamente più rappresentative e qualificate che si occupano di alla sicurezza, salute e ambiente e dagli Ordini e Collegi professionali competenti ed altri soggetti competenti.

In tale contesto sarebbe importante che annualmente venissero elaborati rapporti nazionali, regionali, provinciali e locali, sotto l'indirizzo ed il controllo dei Ministeri e delle Regioni, indicanti lo stato di avanzamento dei progetti-obiettivo approvati e le modifiche attuative rese necessarie dallo stato d'attuazione e dai risultati del monitoraggio annuale effettuato sui suddetti progetti-obiettivo.

Sarebbe poi opportuno venisse indetta annualmente una Conferenza pubblica nazionale, regionale, provinciale e locale avente come partecipanti i soggetti coinvolti, atta a permettere una decisione condivisa e partecipata sull'eventuale modifica degli obiettivi e dei progetti stabiliti.

5. Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Per quanto riguarda la figura del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, riteniamo che, dato il ruolo rivestito da tale soggetto all'interno dell'organizzazione aziendale e quindi l'inquadramento di tale figura dal punto di vista delle responsabilità, l'espressione più adatta per qualificare tale soggetto sia "Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione" e non più "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione". Sarebbe poi opportuno identificare meglio i concetti di **Servizio di Prevenzione interno ed esterno**.

Sarebbe auspicabile che emergesse dal Testo Unico una figura di Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione come un soggetto di supporto al Datore di Lavoro, avente il compito di progettare, coordinare e controllare il **Sistema volontario di gestione della sicurezza, salute ed ambiente** implementato all'interno dell'azienda, da interpretarsi quest'ultimo quale sistema da adottarsi solo su base volontaria non correlato a nessun obbligo di certificazione da parte di un ente di parte terza..

Auspichiamo che il concetto di "Sistema di gestione volontario", già presente seppur in maniera non del tutto esplicita nel D. Lgs. 626/1994, venga ancora maggiormente recepito, esplicitato e dettagliato all'interno del Testo Unico.

Riteniamo sarebbe utile specificare che il Datore di Lavoro definisce una **politica ed obiettivi** annuali gestionali inerenti la sicurezza, la salute e l'ambiente ed adotta misure promozionali ed incentivanti atte a favorire la partecipazione attiva dei lavoratori ai programmi annuali aziendali di sicurezza, salute ed ambiente.

Inoltre il Datore di Lavoro ed i dirigenti promuovono il controllo ed il **riesame periodico** degli obiettivi, dei programmi e delle attività inerenti la prevenzione dei rischi attraverso l'utilizzo della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e stabiliscono nuovi obiettivi ed eventuali misure migliorative secondo un processo di miglioramento continuo.

Sarebbe opportuno che, ove possibile, nel testo legislativo l'espressione "sicurezza e salute" fosse sostituita con il termine "**prevenzione**", modificando quindi la definizione data del termine "prevenzione" nel senso di includere anche il concetto di sicurezza ("il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della *sicurezza* e salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno").

6. Sistema di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei provvedimenti di prevenzione e protezione

Inoltre risulta fondamentale sviluppare il **sistema di controllo** dell'efficacia e efficienza nel tempo dei provvedimenti di prevenzione e protezione realizzati sia tecnici che organizzativi e procedurali, alla cui costruzione collabora, con il datore di lavoro e con i dirigenti, il Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 16 comma 1 lettera b del T.U.) individuando tra gli stessi



Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza

Sicurezza, Salute ed Ambiente

Ufficio di rappresentanza: Via E. Bezzi, 34; 00153 Roma

Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano

tel. 02.7600.2015 – fax 02.7602.0494; Cell.335.6959.493

sito web: www.aias-sicurezza.it ; e-mail: aias@aias-sicurezza.it

protagonisti aziendali, dirigenti, preposti e lavoratori, nonché specialisti interni ed esterni dell'attività lavorativa, i controllori verificatori.

Mentre all'art.7 del T.U. si sancisce finalmente l'obbligo dei dirigenti di collaborare alla valutazione dei rischi tale obbligo però non è ben chiarito per i preposti e i lavoratori nonostante che nell'art. 8 e nell'art. 9 sia stato sancito l'obbligo, per quest'ultime figure professionali di segnalare alla scala gerarchica superiore le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

7. Il Datore di Lavoro che svolge anche i compiti di RSPP

Per quanto riguarda poi la regolamentazione prevista per il Datore di Lavoro che svolge anche i compiti di RSPP, riteniamo che, data l'estensione dell'area in cui il Datore di lavoro può svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia opportuno che a quegli vengano estesi gli obblighi formativi previsti per l'RSPP in termini di frequenza al corso di formazione di cui all'art.15 comma 2 previsto per gli RSPP dalla Conferenza Stato-Regioni.

8. Obblighi di formazione ed informazione ed istituzione di un libretto di formazione

Riguardo agli **obblighi di formazione e informazione**, sarebbe opportuno prevedere l'esigenza di una verifica volontaria dell'apprendimento dei contenuti formativi ed informativi erogati ai lavoratori da parte del Datore di Lavoro, dirigente o preposto e l'istituzione di un libretto di formazione per i supervisori lavoratori ed i responsabili/addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione anche per facilitare la mobilità lavorativa ed evitare inutili costi dovuti alla ripetizione di corsi già effettuati.

Sarebbe opportuno altresì che fosse chiarito il motivo per cui il preposto non ha più obblighi di erogare informazione e formazione sui rischi specifici ai propri sottoposti e per cui lo stesso viene ad essere esonerato dall'obbligo comune a tutti i lavoratori, una volta venuti a conoscenza di un pericolo, di adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre il succitato pericolo.